

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-852	del 09/12/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Forli-Cesena. Affidamento a Poste Italiane SpA del servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza. Periodo 17/12/2013 – 31/12/2015. Importo euro 8.620, 00	
Proposta	n. PDTD-2013-868 del 06/12/2013	
Struttura adottante	Sezione Di Forli-Cesena	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Sezione Di Forli-Cesena	
Dirigente proponente	Vicari Luigi	
Responsabile del procedimento	Vicari Luigi	

Questo giorno 09 (nove) dicembre 2013 presso la sede di Via Salinatore, 20 in Forli', il Direttore del/della Sezione Di Forli-Cesena, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena. Affidamento a Poste Italiane SpA del servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza. Periodo 17/12/2013 – 31/12/2015. Importo euro 8.620, 00.

RICHIAMATE:

- la DDG n. 75 del 13/12/2012 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2013”;
- la DDG n. 76 del 13/12/2012 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2013”;
- la DDG n. 21 del 15/02/2013 “Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per l’esercizio 2013”;
- la Determinazione dirigenziale n. 467 del 26/06/2012 “Sezione provinciale di Forlì-Cesena. Individuazione dei responsabili del procedimento per le acquisizioni in economia e per le procedure negoziate sotto soglia comunitaria di beni e servizi afferenti le attività del nodo di Forlì-Cesena”;

PREMESSO:

- che con Determinazione dirigenziale n. 884 del 20/12/2012 è stato affidato Poste Italiane SpA, per la durata di un anno con scadenza il 16/12/2013, il servizio di ritiro e affrancatura della corrispondenza della Sezione di Forlì;

RILEVATO:

- che a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà dell’utilizzo della PEC per la trasmissione degli atti ufficiali, il volume della corrispondenza cartacea sia nei confronti dei privati che delle istituzioni del territorio si sia notevolmente ridotto;
- che a tutt’oggi permane comunque la necessità di gestire alcune tipologie di corrispondenza in maniera tradizionale attraverso il servizio postale;
- che in virtù dell’organizzazione della sezione persistono le condizioni che hanno determinato la scelta di affidare ad un soggetto esterno il servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza dalla sede della Sezione ARPA di Forlì;

- che si rende necessario procedere ad un'indagine di mercato per rilevare il miglior offerente per realizzare tale servizio;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento Arpa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

RITENUTO:

- ancorchè non previsto nell'atto di programmazione citato in premessa, di procedere con la procedura semplificata di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 – D. Lgs 163/2006 e art. 10 L. R. 28/07 per l'affidamento del servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza dalla sede della Sezione ARPA di Forlì;
- di invitare, con lettera prot. PGFC/2013/10086 del 08/11/2013, a formulare un'offerta le seguenti ditte: TNT Forlì e POSTE ITALIANE SpA;
- di effettuare la scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso considerando la completezza dei servizi resi;
- di esplicitare i servizi richiesti attraverso l'Allegato A - Specifiche Tecniche e l'Allegato B - Capitolato speciale, parti integranti del presente atto;

ACCERTATO:

- che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta solo quella di Poste Italiane SpA che ha proposto la fornitura di tutti i servizi elencati negli allegati sopra descritti con le caratteristiche richieste, in particolare:
 - 1- il servizio denominato PICK UP che ha per oggetto il ritiro presso il cliente della corrispondenza;
 - 2- il servizio denominato POSTA EASY che consiste nell'affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza;
 - 3- il servizio di recapito della corrispondenza ai destinatari;

- che il costo per il servizio di PICK UP è stimato pari ad euro 1.000,00 annui (al netto dell'IVA), mentre il costo stimato per il servizio di affrancatura POSTA EASY (comprendente sia affrancatura che lavorazione completa della posta registrata e non) è stimato pari ad euro 3.000,00 annui;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRESO ATTO:

- di quanto disposto con DDG n. 83 del 21/12/2012 "Modifiche al Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia"

RITENUTO pertanto:

- di sottoscrivere un contratto con Poste Italiane SpA per il periodo 17/12/2013-31/12/2015 che comprenda la fornitura dei seguenti servizi:
 - ° servizio di PICK UP da svolgersi nelle giornate del lunedì-martedì-giovedì-venerdì per un presunto costo annuo massimo pari ad euro 1.000,00 (IVA esclusa)
 - ° servizio di POSTA EASY con applicazione delle tariffe postali vigenti e servizio di recapito della corrispondenza, prevedendo un costo annuo massimo pari ad euro 3.000,00;

DATO ATTO:

- che la procedura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 legge 136/2010, modificato dal d.l. n.187/2010, ha ottenuto un codice identificativo gara (C.I.G.) n. Z620CC59D5 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e che da parte di Arpa saranno applicate le relative disposizioni riguardanti la tracciabilità dei documenti contabili e dei pagamenti;
- che si attesta, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella L. 102/2009, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 - linee guida" della D.D.G. n. 76 del 13/12/2012;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dello Staff Amministrazione, ai sensi del Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del

27/09/2010;

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993 n. 32, la dott.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa ed in esito a procedura in economia espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, di affidare il servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza a decorrere dal 17/12/2013 fino al 31/12/2015 alla società POSTE ITALIANE Spa, con sede a Roma in Viale Europa 190, C.F. 97103880585 – Partita IVA 01114601006;
2. che il costo annuo presunto di euro 1.220,00 (IVA inclusa) per il servizio di PICKUP e di euro 3.000,00 per il servizio di POSTA EASY e di recapito corrispondenza potrà variare in funzione della quantità e tipologia delle affrancature e dei ritiri effettuati;
3. di dare atto che per l'anno 2013 il costo è di euro 180,00 (IVA inclusa), mentre per gli anni 2014 e 2015 sarà complessivamente di euro 8.440,00 (IVA inclusa);
4. di dare atto che tali costi, avente natura di TRASPORTI, sono compresi nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Direzione della Sezione.

f.to Il Direttore della Sezione

(Luigi Vicari)

N. Proposta: PDTD-2013-868 del 06/12/2013

Centro di Responsabilità: Sezione Di Forli-Cesena

OGGETTO: Sezione Provinciale di Forli-Cesena. Affidamento a Poste Italiane SpA del servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale della corrispondenza. Periodo 17/12/2013 – 31/12/2015. Importo euro 8.620, 00

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativa di Sezione Di Forli-Cesena, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/12/2013

La Responsabile Amministrativo/a

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 1 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative al servizio di raccolta, affrancatura e spedizione della corrispondenza degli uffici presso la struttura di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Viale Salinatore, 20 47121 Forlì, come più precisamente dettagliato nelle specifiche tecniche.

La Ditta dovrà essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione del servizio di cui all'oggetto.

In particolare, ai sensi del D. Lgs. 261 del 22.7.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle circolari emanate dal Ministero delle Comunicazioni, la ditta dovrà dimostrare di possedere:

- autorizzazione postale generale
- licenza postale individuale
- autorizzazione al recapito di corrispondenza con eccezione di quella rientrante nell'area di riserva del servizio Poste Italiane.

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi nei termini indicati nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Art. 2 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio **per il periodo dal 17/12/2013 al 31/12/2015.**
2. di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto, se richiesto da Arpa, per garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 2 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 3 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del fornitore del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 6 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari all'1% della fornitura complessiva.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 4 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.
3. Le fatture, **da emettersi con cadenza mensile posticipata**, dovranno riportare in maniera distinta la corrispondenza recapitata direttamente con applicazione delle tariffe offerte e quella inviata tramite Poste Italiane con applicazione delle tariffe praticate da Poste Italiane.
Inoltre, in allegato alla fattura dovrà essere prodotto mensilmente un file-report che contenga le informazioni inerenti i servizi resi ed i costi addebitati per ogni giorno, specificando:
 - data
 - tipologia di posta (prioritaria, massiva, raccomandata, assicurata, atti giudiziari)
 - quantità
 - costo

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 5 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

4. Le fatture emesse saranno liquidate entro 30gg. dal ricevimento, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio e dovranno:
- riportare il numero d'ordine;
 - riportare il CIG;
 - **riportare la sede in cui si svolge il servizio;**
 - essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica: lpoggi@arpa.emr.it;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
8. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 10 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 6 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. ;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 7 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 13 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 8 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15- Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 18 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 19 – Responsabile del procedimento

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 9 di 10
------------------------------------	--	------------------------------------

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 la dott.ssa Elena Bortolotti.

Art. 20 - Foro competente


1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.




Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza di Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena	All - B Pag. 10 di 10
------------------------------------	--	-------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 - Termini di esecuzione, Art. 3 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 5- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, , Articolo 6 - Penali, Articolo 7 - Corrispettivi, ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 11 - Riservatezza, Articolo 12 - Risoluzione, Articolo 13 - Recesso, Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 - Subappalto, Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 20 - Foro competente, Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 25 – Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

<p style="text-align: center;">Arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p style="text-align: center;"><u>SPECIFICHE TECNICHE</u> per il servizio di consegna della corrispondenza della sede Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Viale Salinatore, 20 Forlì</p>	<p style="text-align: center;">ALL- A Pag. 1 di 2</p>
---	--	---

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel ritiro, affrancatura e distribuzione su tutto il territorio nazionale, di tutta la corrispondenza in partenza dalla sede di Arpa Sezione di Forlì-Cesena Viale Salinatore, 20 47121 Forlì, da effettuare nella fascia oraria 10.00 - 12.00 nei giorni della settimana da concordare con l'aggiudicatario, attraverso un sistema di recapito che consenta la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione dell'avvenuta consegna.

Si precisa che la spedizione della posta riguarderà nella misura dell'80% il territorio provinciale.

Per **affrancatura** si intende l'affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza compresa l'apposizione manuale sugli invii di francobollo, etichette adesive e codici a barre.

Per **ritiro** della posta si intende il ritiro a domicilio di invii di corrispondenza nelle tipologie prioritaria, massiva, raccomandata, assicurata e atti giudiziari.

Il fornitore dovrà dotare la Sezione di contenitori adatti al trasporto della corrispondenza.

Inoltre, al fornitore si richiede di fornire in formato file elettronico **la modulistica** necessaria all'elencazione delle varie tipologie e della quantità di posta in spedizione giornalmente.

Il fornitore dovrà, pertanto, riconsegnare il giorno successivo al ritiro della posta la distinta giornaliera dell'attività, aggiornata con eventuali modifiche avvenute nel servizio.

Il servizio di ritiro, affrancatura e distribuzione, presso la sede di Arpa, dovrà essere **attivato dal 17/12/2013**, primo giorno del periodo indicato nel capitolato speciale come valenza della fornitura del servizio.

Il servizio dovrà essere effettuato dal personale incaricato e delegato dalla ditta aggiudicataria. Il personale della ditta incaricata dovrà essere munito di tesserini di riconoscimento.

Il fornitore organizzerà l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

Sarà cura del fornitore provvedere a proprie spese ad inoltrare anche la corrispondenza verso quelle destinazioni non coperte dallo stesso servizio postale privato, a mezzo di Poste Italiane S.p.A applicando ad Arpa la medesima tariffa di Poste Italiane.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) - e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

Arpa EMILIA ROMAGNA	<u>SPECIFICHE TECNICHE</u> per il servizio di consegna della corrispondenza della sede Arpa Emilia Romagna Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Viale Salinatore, 20 Forlì	ALL- A Pag. 2 di 2
------------------------------------	--	----------------------------------

QUANTITATIVI

Le quantità complessive annuali stimate delle spedizioni effettuate da Arpa Emilia Romagna nell'anno 2013 sono le seguenti:

TIPOLOGIA RACCOMANDATE R/R	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI	TIPOLOGIA POSTA ORDINARIA	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI	TIPOLOGIA ATTI GIUDIZIARI	NUMERO SPEDIZIONI ANNUALI
0-20 gr	90	0-20 gr	360	0-20 gr	65
21-50 gr	10	21-50 gr	200	21-50 gr	10
51-100 gr		51-100 gr	15		
101-250gr		101-250gr	50		
251-350gr		251-350gr	15		
351-1000gr		351-1000gr	10		
1001-2000gr		1001-2000gr			

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo le esigenze non esattamente prevedibili, in quanto subordinate a fattori variabili o a modificate necessità organizzative.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda offerta, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA, SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DELLA CORRISPONDENZA DELLA SEDE ARPA EMILIA ROMAGNA SEZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ- CESENA.

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura del servizio di ritiro, affrancatura, smistamento e distribuzione su tutto il territorio nazionale, della corrispondenza della sede della Sezione provinciale di Forlì-Cesena di Arpa Emilia Romagna.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati negli allegati A) "Specifiche tecniche" e B) "Capitolato speciale" allegati alla presente.

La S.V è invitata a formulare la propria migliore offerta e le proprie condizioni di svolgimento del servizio sulla base dei quantitativi e delle specifiche tecniche di cui agli allegati A) e B), all'indirizzo di seguito specificato, inviandola **entro le ore 13.00 del 25/11/2013** tramite posta elettronica certificata;

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Forlì-Cesena
Viale Salinatore, 20 47121 Forlì
PEC aofc@cert.arpa.emr.it

Pertanto nell'offerta si dovrà formulare, IVA inclusa:

- il costo per il servizio di affrancatura distinto per la spedizione di ogni singola tipologia di corrispondenza: prioritaria, massiva, raccomandata, assicurata e atti giudiziari
- il costo giornaliero per il servizio di ritiro della corrispondenza a domicilio

Inoltre, l'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A. copia della richiesta di preventivo e del capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C. dichiarazione di assunzione obblighi di tracciabilità;
- D. documentazione tecnica descrittiva dei servizi offerti;

- E. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Sezione di Forlì-Cesena.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi a dott.ssa Loretta Poggi tel. 0543/451414-451411 fax 0543/451451, e-mail: lpoggi@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

Il Direttore
della Sezione Provinciale
di Forlì-Cesena
(Luigi Vicari)

documento firmato digitalmente

documenti allegati:

- All. A – specifiche tecniche
- All. B – capitolato speciale
- All. C - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- All. D – dichiarazione di assunzione obblighi di tracciabilità

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante